



IL CAPO DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

VISTO il D.Lgs. n. 149/2015 recante “*Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;

VISTO l'art. 5 del citato D.Lgs. n. 149/2015 secondo il quale “*con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa (...) sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione*”;

VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2016 recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato, emanato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 149/2015;

VISTO l'art. 12 del citato D.P.C.M., recante la disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo il quale “*i criteri datoriali sulle modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi di cui al presente articolo, sono definiti con provvedimento del direttore*”;

VISTO altresì l'art. 6 del citato D.P.C.M. che assegna, alle dirette dipendenze del direttore dell'Ispettorato “*un ufficio di funzione dirigenziale di livello non generale*” al quale sono demandate specifiche attività;



PRESO ATTO dei “*criteri datoriali in ordine alle modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e di livello non generale*” adottati in data 26 marzo 2010 con provvedimento del Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VALUTATA la necessità di adottare specifici criteri volti alla individuazione di personale dirigenziale in possesso di requisiti utili alla direzione dei nuovi Uffici in cui si articola, sia a livello centrale che territoriale, l’Ispettorato nazionale del lavoro;

SENTITE le OO.SS. nella riunione del _____;

ACQUISITO il parere del Consiglio di amministrazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nella seduta del _____

STABILISCE QUANTO SEGUE

Sono definiti i criteri datoriali concernenti il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e di livello non generale, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nel rispetto dell’art. 20 del CCNL 2002/2005 – relativo al personale dirigente Area I – sottoscritto in data 21 aprile 2006, visto il CCNL 2006/2009 – relativo al personale dirigente Area I – sottoscritto in data 12 febbraio 2010 e tenuto conto delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante l’attuazione delle legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Si vuole porre particolare attenzione al ruolo del dirigente cui, nel rispetto del principio di distinzione tra attività di indirizzo politico e di gestione, spetta ogni competenza, e connessa responsabilità, per l’attuazione dei programmi, nonché l’adozione dei conseguenti atti. In questo quadro si collocano le disposizioni relative al conferimento degli incarichi dirigenziali volte ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza nei momenti di conferimento, conferma, mutamento e revoca degli stessi nel rispetto della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, richiamata esplicitamente tra i criteri di cui all’art. 6, della legge delega 4 marzo 2009, n. 15.

Ambito di applicazione



Preliminarmente si chiarisce che i criteri in argomento trovano applicazione per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e di livello non generale, in relazione a quelli da attribuire sia presso gli uffici centrali dell'Ispettorato che presso le strutture territoriali dello stesso, fermi restando taluni requisiti legati al possesso di specifici requisiti, anche in relazione al conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis e comma 6 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.

I criteri di seguito enunciati sono applicati in modo da garantire il rispetto delle condizioni di parità e di pari opportunità.

Criteri concernenti il conferimento degli incarichi di funzione di livello dirigenziale generale e di livello dirigenziale non generale

L'Ispettorato nazionale del lavoro, nella persona del Capo dell'Ispettorato, in relazione al conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, e nella persona dei Direttori centrali, per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale di livello non generale rientrante nell'ambito del centro di responsabilità amministrativa di rispettiva competenza, tiene conto, in relazione alle prioritarie esigenze istituzionali e funzionali dell'Ispettorato e alla necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa, dei seguenti criteri:

- natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
- complessità della struttura interessata;
- attitudini, capacità professionali e percorsi formativi del dirigente interessato, rilevate dal curriculum vitae;
- risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, con riferimento agli obiettivi assegnati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo (piano della performance; relazione della performance) o negli atti di programmazione (direttive di secondo livello) emanati dai vertici dell'amministrazione (dirigenza apicale);
- specifiche competenze organizzative acquisite;
- esperienze di direzione eventualmente maturate, anche all'estero, sia presso il settore privato che presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti l'incarico da conferire, nonché di concrete esperienze professionali svolte.

L'Ispettorato, nel rispetto dei criteri fissati nel presente atto, valuterà prioritariamente le posizioni dei dirigenti interni in disponibilità in quanto privi di incarico e le situazioni concernenti il conferimento degli incarichi ai dirigenti rientrati all'Ispettorato a seguito della cessazione della collocazione in comando, aspettativa o fuori ruolo.

Per i dirigenti già titolari di incarico dirigenziale che intendono comunicare la propria disponibilità a ricoprire il posto di funzione vacante l'istanza deve essere inoltrata:



- a) per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale alla segretaria del Capo dell'Ispettorato;
- b) per gli incarichi di funzione di livello dirigenziale non generale al Direttore generale interessato. Al riguardo si terrà conto dell'esigenza di funzionalità e continuità amministrativa dell'ufficio presso cui risultano incardinati i dirigenti in questione anche in riferimento agli obiettivi da conseguire, ai fini della risoluzione consensuale dell'incarico in essere.

Con particolare riferimento agli incarichi da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa verifica del rispetto del limite percentuale previsto dalla citata normativa, oltre ai predetti criteri, si tiene conto in particolare dell'esperienza professionale maturata nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, della relativa valutazione e delle altre esperienze di direzione acquisite, inerenti l'oggetto dell'incarico da conferire.

In relazione agli incarichi da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa verifica del rispetto della percentuale prevista dalle disposizioni vigenti in materia e dell'attestazione circa l'insussistenza di dirigenti a disposizione non rinvenibili nei ruoli dell'amministrazione in possesso di specifiche competenze in relazione all'incarico da ricoprire, si tiene conto, in relazione alla natura e alla caratteristica degli obiettivi da conseguire nonché alla complessità della struttura interessata, fornendone esplicita motivazione nel provvedimento, dei seguenti criteri:

- particolare e comprovata qualificazione professionale, desumibile dall'attività svolta nel settore dell'ispezione del lavoro, da una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate complessivamente. A tal fine sono valutate le esperienze di lavoro maturate anche presso le amministrazioni pubbliche, ivi compreso lo stesso Ispettorato nazionale del lavoro, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o quelle svolte presso i settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;
- specifiche competenze organizzative acquisite;
- esperienze professionali maturate, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche ed esperienze formative eventualmente svolte anche all'estero, in relazione all'oggetto dell'incarico da conferire, tali da giustificare il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 19, comma 6.

Con riferimento agli uffici territoriali si rappresenta che trovano applicazione i criteri di carattere generale, fissati nel presente atto, relativamente alle modalità di conferimento, conferma, mutamento e revoca degli incarichi, ivi compreso il meccanismo di rotazione degli incarichi di seguito esplicitato, fermo restando motivate esigenze organizzative e gestionali.



Modalità di conferimento e durata degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e di livello non generale

Preliminarmente, si rappresenta che tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico ai sensi dell'art. 20 del citato CCNL 2002/2005 – relativo al personale dirigente Area I. Per quanto riguarda la procedura relativa al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e di livello non generale si richiama la direttiva della PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10 del 19 dicembre 2007.

Gli incarichi di livello dirigenziale vengono conferiti, con provvedimento dell'amministrazione, nel rispetto delle previsioni normative vigenti in materia, secondo le seguenti modalità:

- il provvedimento individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice politico nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto;
- al provvedimento accede un contratto nel quale viene specificato l'oggetto, il trattamento economico e la relativa decorrenza, l'efficacia e il foro competente per la risoluzione di questioni derivanti dal contratto stesso.

Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati, fermo restando i limiti e i criteri previsti nel presente atto. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. La durata degli incarichi può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Si rammenta che per gli incarichi di cui al richiamato art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, la durata non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, il termine di tre anni e per gli incarichi di livello dirigenziale non generale il termine di cinque anni.

Ai sensi dell'art. 33 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

In relazione ai posti di funzione vacanti di livello dirigenziale generale e non generale, al fine di consentire di presentare la propria disponibilità ai dirigenti dell'Ispettorato che, in possesso dei requisiti necessari, ritengono di avere la professionalità idonea allo svolgimento del relativo incarico, la competente direzione centrale rende conoscibili le vacanze di organico mediante la pubblicazione sul sito dell'Ispettorato, per una durata non inferiore a dieci giorni, anche



anteriormente all'evento e al termine certo dal quale il posto si renderà vacante al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa. Sono fatti salvi i casi eccezionali che comportano l'esigenza di procedere immediatamente al conferimento dell'incarico al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e la continuità e funzionalità delle strutture in presenza di interventi legislativi o di atti di indirizzo politico che comportano dei rilevanti effetti sui settori di riferimento, ferma restando comunque la verifica interna all'amministrazione relativamente al personale in disponibilità.

In considerazione dell'esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa per posti disponibili si intendono quelli già vacanti e quelli che a seguito di revoca, cessazione o risoluzione, non potranno essere ricoperti dal dirigente uscente.

Integrazione dei criteri in materia di trasparenza e integrità

Al fine di dare attuazione alle disposizioni in materia di trasparenza e integrità e concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 1 bis) del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, con riferimento agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e non generale, in considerazione della peculiarità dei compiti svolti e al fine di assicurare la massima trasparenza gestionale, salvo motivate esigenze funzionali e amministrative, si procede alla rotazione degli incarichi particolarmente delicati sotto il profilo del rischio-corruzione.

Al riguardo si prevede il seguente meccanismo di rotazione: il dirigente non può essere confermato per più di due incarichi, ferma restando una durata minima di sei anni. Alla scadenza del secondo incarico, il Capo dell'Ispettorato per i dirigenti di livello generale o il competente direttore centrale per i dirigenti di livello non generale ne dà comunicazione al dirigente stesso con un preavviso di due mesi, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico nel rispetto dei principi in materia di conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali.

Rinnovo degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e di livello non generale. Casi e criteri di mancata conferma.

Gli incarichi dirigenziali possono essere rinnovati ai sensi dell'art. 20, comma 5, del predetto CCNL 2002/2005 – relativo al personale dirigente Area I. L'amministrazione adotta procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale.



Fermo restando quanto previsto in materia di trasparenza e integrità, l'amministrazione, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse umane e strumentali e garantire il rispetto delle misure in materia di trasparenza e integrità, in presenza delle seguenti circostanze, opera secondo le seguenti modalità:

- in dipendenza dei processi di riorganizzazione, ove vengono apportate modifiche alle competenze delle strutture, qualora non intenda confermare l'incarico conferito al dirigente di livello dirigenziale generale e non generale ne dà idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso non inferiore a sessanta giorni, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico, nel rispetto delle regole del giusto procedimento;
- anche in assenza di una valutazione negativa, in presenza di un nuovo assetto normativo o di mutamento degli obiettivi programmatici, conseguente a nuovi interventi legislativi e alle nuove linee di indirizzo politico amministrativo, il personale di livello dirigenziale generale e di livello non generale presso le strutture *de qua* interessate dai predetti interventi può non essere confermato, ferma restando l'idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso non inferiore a sessanta giorni, nel rispetto delle regole del giusto procedimento, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.

Al riguardo si rappresenta che, sia nelle ipotesi in cui la mancata conferma dell'incarico avviene in assenza di una valutazione negativa sia nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa graduazione, l'amministrazione è chiamata a conferire al dirigente un altro incarico di pari valore economico.

Revoca degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e di livello non generale

La revoca anticipata degli incarichi può avere luogo:

- a) ai sensi dell'art. 20 del CCNL 2002/2005 – relativo al personale dirigente Area I, che potrà essere avviata solo per significative modifiche delle funzioni e delle competenze delle strutture e, quindi, dell'oggetto dell'incarico;
- b) nei casi e con le modalità di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto di quanto previsto al Titolo II Capo I del CCNL 2006 2009 relativo al personale dirigente Area I sottoscritto in data 12 febbraio 2010.

Sono fatte salve le ipotesi di mancato rinnovo, revoca anticipata dell'incarico, risoluzione anticipata e licenziamento nei casi previsti dalle disposizioni normative e contrattuali in materia. Per quanto non espressamente stabilito dai presenti criteri datoriali si fa rinvio a quanto previsto dalla normativa legislativa e contrattuale di riferimento nonché alle indicazioni fornite dalla circolare n. 10 del 19 dicembre 2007 della PCM – Dipartimento della funzione pubblica.